

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4822 del 03/09/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. E.R. LUX S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì - Via Cartesio n. 27. Autorizzazione unica alla gestione rifiuti relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito nel Comune di Forlì - Via Cartesio n. 20.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5041 del 03/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno tre SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **E.R. LUX S.r.l.** con sede legale in Comune di **Forlì - Via Cartesio n. 27. Autorizzazione unica alla gestione rifiuti** relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito nel Comune di **Forlì - Via Cartesio n. 20.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpa Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso quanto segue:

- Con istanza pervenuta via pec in data 04.11.2025, acquisita ai PG n. 195367-195372-195375 del 04.11.2025, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **E.R. LUX S.r.l.** (P.IVA n. 03637700406) chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Forlì - Via Cartesio n. 20**;
- L'istanza presentata è volta ad ottenere, nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - parere/nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **E.R. LUX S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 201808 del 13.11.2025;

- la nota PG n. 215570 del 04.12.2025, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 10.02.2026;
- la nota PG n. 210024 del 26.11.2025, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti, impatto acustico ed emissioni in atmosfera;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 10.02.2026, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 28717 del 13.02.2026, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la suddetta seduta del 10.02.2026;

Vista la nota acquisita al PG n. 28753 del 13.02.2026, con cui l'Azienda USL della Romagna, non avendo potuto partecipare alla seduta della Conferenza del 10.02.2026, ha comunicato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa;

Atteso che, con nota PG n. 40845 del 04.03.2026, è stato trasmesso il verbale della seduta del 10.02.2026 e chiesto alla ditta di produrre, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione integrativa indicata nel verbale della seduta della Conferenza e nella suddetta richiesta dell'AUSL, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 77200 del 28.04.2026, con cui la ditta **E.R. LUX S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che, con nota PG n. 94290 del 22.05.2026, è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 21.07.2026;

Dato atto che in data 17.07.2026 e in data 20.07.2026 la ditta ha presentato volontariamente ulteriore documentazione acquisita ai PG n. 133140 del 21.07.2026 e al PG n. 133622 del 21.07.2026, e che per problemi interni al protocollo, tale documentazione non è stata ricevuta in tempo utile dai tecnici di Arpae per poter essere valutata entro la seduta della Conferenza del 21.07.2026, la Conferenza ha deciso di sospendere i lavori e di riunirsi in data 28.07.2026, in una nuova seduta, convocata con nota PG n. 136031 del 24.07.2026 al fine di acquisire i pareri conclusivi sulla istanza pervenuta;

Vista la nota acquisita al PG Arpae n. 135110 del 23.07.2026, con cui il Comune di Forlì, non potendo partecipare alla seduta del 28.07.2026, ha trasmesso il parere reso dal Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche per l'Ambiente, con il quale viene attestata la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività proposta dalla ditta richiedente, come di seguito riportato:

"Vista:

- *la richiesta pervenuta dall'Unità Ambiente – Procedimenti ambientali (amianto, rifiuti) [...]*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P-21 del Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE);*

Verificato che:

- *l'area, sita a Forlì in Via Cartesio n. 20 e catastalmente distinta al Foglio n. 185 particella n. 245 sub. 2 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento e qualificazione - art.60 delle norme di RUE;*

- *tale area è inoltre soggetta ai seguenti vincoli e alle classificazioni non tematizzate nello strumento urbanistico comunale:*
 - *Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) - art. 45 delle norme di PSC;*
 - *Zone di tutela della struttura centuriata: aree sottoposte a tutela dal PTCP, Art. 21B (Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione) - art. 34 delle norme di PSC;*
 - *Aree di potenziale allagamento - Art. 6 Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC;*
 - *Aree di rispetto stradale - art. 45 delle norme di PSC;*
 - *Tirante idrico di riferimento 0-50 cm - art. 6 del PSRI.*
- *risulta interessata da Area di rispetto pozzi compresa in un raggio di 400 metri - art. 38 comma 4 delle norme di PSC:*

Dato atto:

- *che il suddetto art. 38 comma 4 prevede:*
È inoltre rappresentata un'area di rispetto compresa in un raggio di m. 400 da ogni punto di captazione: qualunque insediamento residenziale o produttivo ricadente entro il raggio di 400 metri attorno a pozzi idropotabili in uso o comunque potenzialmente utilizzabili ad uso pubblico e/o privato, non potrà essere dotato di cisterne, depositi interrati, o vani interrati per lo stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti.
- *che l'attività oggetto di richiesta di parere riguarda la messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cavi elettrici in rame e alluminio, e il successivo recupero [R4] dei metalli di alluminio e rame, al fine della loro cessazione dalla qualifica di rifiuto (EoW).*

SI ATTESTA

*la **conformità urbanistica** del sito in esame per l'attività proposta dalla ditta richiedente. [...]*;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 28.07.2026:

- Il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha preso atto della relazione tecnica di prevenzione incendi in merito al rispetto dei requisiti previsti dal DM 26/07/2022 e della relativa planimetria; ha precisato inoltre che qualora i quantitativi di plastica in deposito e/o in lavorazione presso l'impianto superino i 5000 kg di peso, andranno attivate le pertinenti procedure amministrative di cui al D.P.R. 151/2011 e al D.M. 07/08/2012 previste per la effettiva presenza dell'attività 44, inclusa nell'allegato I del DPR 151/2011;
- In merito all'impatto acustico, essendo il Comune assente in Conferenza e avendo chiesto il parere del Servizio Territoriale di Arpae, si è ritenuto favorevolmente acquisito il nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae;

Evidenziato pertanto che la Conferenza, nella seduta del 28.07.2026, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Acquisita al PG n. 139225 del 29.07.2026 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti, emissioni in atmosfera e impatto acustico, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 28.07.2026;

Vista la nota PG n. 146862 del 10.08.2026 con cui Arpae - SAE ha trasmesso alla ditta e agli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza del 28.07.2026;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 12.08.2026;

Visti in particolare gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati:

Elaborati acquisiti al PG n. 195372 del 04.11.2025:

- Allegato 2 - schede rifiuti.

Elaborati acquisiti al PG n. 195375 del 04.11.2025:

- Planimetria Inquadrimento-Pianta Scala 1:200 - 11200 - Rev. 00 ottobre 2025;
- marcatura CE COCLEA ø100 anno 2018, matricola CO100/736/18;
- marcatura CE Nastro di carico W300 anno 2018, matricola NC094/18;
- marcatura CE Muletto FE4P25Q, matricola 1CI35032, del 23.05.2006;
- marcatura CE Impianto di riciclaggio T150 anno 2018, matricola T0150/084/18;
- marcatura CE Premacinatore TG500 anno 2018, matricola TG063/18;
- marcatura CE Pelacavi Maxi100 anno 2018, matricola 1018/2179.

Elaborati acquisiti al PG n. 77200 del 28.04.2026:

- Lettera integrazioni del 27.04.2026;
- Relazione tecnica di integrazione *Emissioni convogliate in atmosfera* - Rev. 00 del 09.10.2025;
- Tav. 02 – Layout interno, aprile 2026, scala 1:100 (layout rifiuti);

Elaborati acquisiti al PG n. 133140 del 21.07.2026:

- Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale - Rev. 01 del 17.07.2026;

Elaborati acquisiti al PG n. 133622 del 21.07.2026:

- Relazione tecnica e Manuale operativo centro di recupero - Rev. 01 del 20.07.2026.

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che per le operazioni di recupero R4 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R4 sarà pari a 550 t/anno e che l'operazione di messa in riserva R13 è

funzionale all'operazione di recupero R4;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria sarà pertanto pari a **75.000,00 €**, come così calcolato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- operazioni R4: 550 t x 12 €/t = 6.600,00 € (con un importo minimo pari a 75.000,00 €)

Acquisito al PG n. 133012 del 21.07.2026 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **E.R. LUX S.r.l.**;

Preso atto, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena effettuata in data 03.09.2026, che la ditta **E.R. LUX S.r.l.**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta in aggiornamento all' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per rilasciare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 28.07.2026, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **E.R. LUX S.r.l.** (P.IVA n. 03637700406), con sede legale in Comune di Forlì - Via Cartesio n. 27, alla gestione dell'impianto sito nel Comune di **Forlì - Via Cartesio n. 20**, ove si svolge attività di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle riportate negli Allegati A, B e C al presente atto;
2. di **dare atto** che la presente autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06

- (Allegato B) e relativa planimetria (Allegato B1);
- nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 (Allegato C);
3. **di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato B1 e l'Allegato C** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
 4. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di trasmissione del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po n. 5 - 40139 Bologna, è pari a **75.000,00 €**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - i. *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - ii. *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - iii. *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 5. **di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
 6. **di stabilire** che l'avvio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 potrà avvenire solo a seguito dell'ottemperanza alle seguenti condizioni:

- a. trasmissione ad Arpae di idonea documentazione attestante la presentazione al Comune della SCEA da parte del proprietario dell'immobile, secondo quanto previsto dalla normativa edilizia, corredata da dichiarazione in merito alla corrispondenza alle tavole presentate nel procedimento art. 208;
 - b. accettazione da parte di Arpae della garanzia finanziaria a seguito del rilascio dell'atto autorizzativo;
 - c. comunicazione da parte della ditta ad Arpae della data di avvio delle operazioni di gestione rifiuti presso l'impianto a seguito dell'ottemperanza alle precedenti condizioni;
7. **di stabilire** che, prima dell'avvio dell'operazione di recupero R4 sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 e della conseguente produzione di End of waste, dovranno essere trasmesse ad Arpae idonee certificazioni rilasciate da Enti accreditati e le relative procedure dettagliate di gestione;
8. **di precisare** che qualora i quantitativi di plastica in deposito e/o in lavorazione presso l'impianto superino i 5000 kg di peso, andranno attivate le pertinenti procedure amministrative di cui al D.P.R. 151/2011 e al D.M. 07/08/2012 previste per la effettiva presenza dell'attività 44, inclusa nell'allegato I del D.P.R. 151/2011;
9. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
10. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
11. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
12. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e s.m.i.;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
14. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

15. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae con d.D.G. 9/2026;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

16. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Forlì Cesena
Elena Montepaone*
**Documento firmato digitalmente*

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Forlì - Via Cartesio n. 20** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Stoccaggio annuo R13 [t]	Recupero R4 [t]
170401	rame, bronzo, ottone	R13/R4	6	50	50
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170401	R13/R4	6	500	500
Totale			12	550	550

3. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio e cernita/selezione preliminare senza possibilità di cambio codice;
4. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13:**
 - a. i rifiuti costituiti da alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 715/2013** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
5. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R13 e R4 dovranno essere gestiti quali rifiuti generati in qualità di "nuovo produttore", a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza. Tali rifiuti non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno.

Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" devono essere

stoccati esclusivamente nelle aree individuate come “Stoccaggio rifiuti prodotti” limitatamente alle capacità massime dei rispettivi settori;

6. fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12; qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
7. dovrà essere possibile, entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento il quantitativo in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R4) e prodotti (“nuovo produttore” e deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
8. per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nella “Relazione tecnica e Manuale operativo centro di recupero Rev 01 del 20.07.2026”, nonché alla perimetrazione, suddivisione negli specifici settori e viabilità, così come individuati negli Elaborati grafici “02 Tavola Layout interno - Aprile 2026” e “03 Tavola andamento mezzi - Aprile 2026”, citati in premessa;
9. è vietato sovrapporre Big Bags tra loro in altezza. I cassoni e le cassette non devono essere impilati per più di 1,5 m in altezza;
10. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali vengono indicati il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, descrizione, stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
11. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere gestiti esclusivamente all'interno del fabbricato, separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, “bandellature”, delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
12. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa e – SAE di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
13. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
14. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
15. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;

16. per i rifiuti aventi “codice a specchio”, devono essere preventivamente redatte/ottenute le schede di omologa, a cura del produttore del rifiuto, compilate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, almeno ogni 12 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- La ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
17. una volta avviata la produzione, la classificazione delle polveri captate dall'impianto di aspirazione e filtrazione ed il granulato plastico prodotto dal mulino dovrà essere effettuata tramite caratterizzazione analitica, prima del primo conferimento degli stessi ad impianto autorizzato. Tali analisi dovranno essere ripetute con cadenza almeno semestrale per il primo anno di attività e annuale per gli anni successivi al primo
18. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
19. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
20. per tutta la durata dell'autorizzazione la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro di confine dell'impianto;
21. deve essere mantenuta l'integrità delle pavimentazioni; qualora vengano rilevate carenze strutturali, devono essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto;
22. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. *Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016;*
23. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
24. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
25. l'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;
26. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto in materia di bonifica di siti contaminati alla parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

ALLEGATO B e planimetria (ALLEGATO B1)

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE);

INTRODUZIONE

Ditta	E.R. LUX srl
Impianto	recupero di rifiuti metallici non pericolosi
Ubicazione	Forlì (FC), via Cartesio n. 20

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto l'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

La ditta chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in quanto intende avviare la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cavi elettrici in rame e alluminio, e il successivo recupero dei metalli di alluminio e rame, al fine della loro cessazione dalla qualifica di rifiuto: sarà presente, a tal fine, una sezione di recupero composta da diversi macchinari/operazioni, da cui si originerà una emissione convogliata E1 derivanti dalle aspirazioni poste sulla fase di triturazione dei cavi (mulino T150).

Con nota prot. n. 210024 del 26/11/2025 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria di

quanto richiesto dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 28/07/2026, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha espresso parere favorevole relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 10/02/2026, 21/07/2026 e 28/07/2026, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 - MACINAZIONE CAVI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9 mg/Nmc
----------------	----------

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Antimonio e suoi composti espressi come Sb + Stagno e suoi composti espressi come Sn + Zinco e suoi composti espressi come Zn	4,5 mg/Nmc
--	------------

di cui

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,18 mg/Nmc

1. Qualora il Gestore sia in grado di dimostrare l'assenza di determinati metalli pesanti nelle polveri emesse sulla base dei risultati di diversi monitoraggi dell'emissione E1, i limiti di emissione sopra riportati, espressi come metalli pesanti o somma degli stessi in funzione delle rispettive classi di appartenenza, potranno essere rivalutati nel rispetto delle procedure per le modifiche non sostanziali.
2. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013

MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), e al Comune di Forlì, **la data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Tra **la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulla **emissioni E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per

almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo

presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
 - L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
 - L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
 - Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
 - Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
 - Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
 - Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (cadmio Cd, rame Cu, nichel Ni, piombo Pb, cromo Cr, antimonio Sb, stagno Sn, zinco Zn)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;

	US EPA Method 29
--	------------------

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 77200 del 28.04.2026, denominata "*02 Tavola Layout interno - Aprile 2026 - scala 1:100*", a firma del tecnico incaricato (Allegato B1 al presente atto).

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

- Con istanza pervenuta via pec in data 04.11.2025, acquisita ai PG n. 195367-195372-195375 del 04.11.2025, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **E.R. LUX S.r.l.** (P.IVA n. 03637700406) chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Forlì - Via Cartesio n. 20**, comprensiva di rilascio di nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..
- La ditta ha trasmesso specifica documentazione sull'impatto acustico, in particolare l'elaborato denominato "*Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale* - Rev. 01 del 17.07.2026" acquisito da Arpae al PG n. 133140 del 21.07.2026;

Il Servizio Territoriale di Arpae, con nota PG n. 139225 del 29.07.2026, ha formalizzato il parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni, espresso nella seduta della Conferenza del 28.07.2026, di seguito riportato:

"L'istanza di modifica dell'autorizzazione, tenuto conto della relativa documentazione integrativa presentata, risulta completa ed esaustiva, tale quindi da essere valutata positivamente, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- 1. l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
- 2. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge."*

In merito all'impatto acustico, essendo il Comune assente durante la Conferenza del 28.07.2026 e avendo chiesto il parere del Servizio Territoriale di Arpae, si è ritenuto favorevolmente acquisito il nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva del 28.07.2026, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva del nulla-osta acustico, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;

Sulla base di quanto sopra esposto si rilascia:

Nulla-Osta acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **E.R. LUX S.r.l.**, per l'impianto sito in Comune di Forlì - Via Cartesio n. 20, con l'obbligo di rispetto della seguente prescrizione:

1. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere

oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Resta fermo che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.